



Associazione Fotografi Naturalisti Italiani - A.F.N.I.
Sede legale in Falconara M.ma (AN), via Alessandro Volta n.22
Codice fiscale 09700100150

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, Domenica cinque, del mese di Aprile, dell'anno duemilanove, alle ore dodici e venti,

(05.04.2009 - h. 12.20)

a Marano Lagunare (UD), presso la Sala Proiezioni del Centro Visite della "Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo Foci dello Stella" in via delle Valli n. 2, si è svolta in seconda convocazione, dopo che la prima è andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell' "ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI NATURALISTI ITALIANI", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- *Adozione del nuovo statuto.*

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, sig. Paolo Fioratti, il quale con l'assenso dei presenti, invita la sig.a Diana Crestan, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dopo aver constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è presente la maggioranza dei consiglieri;
- che gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti da trattare;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. Si passa di conseguenza alla trattazione del medesimo.

Il Presidente ricorda e illustra ai presenti le esigenze che indurrebbero all'adozione di un nuovo statuto sociale tenuto conto del carattere volontaristico e di promozione sociale che l'associazione ha sempre manifestato fin dalla sua origine. A tal fine apre la discussione che si conclude con la lettura della bozza definitiva del nuovo statuto.

L'assemblea preso atto di quanto illustrato dal Presidente, delle considerazioni e osservazioni emerse durante la discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- l'approvazione del nuovo Statuto dell'associazione, che viene allegato alla lettera A, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno e senza che nessuno dei presenti abbia chiesto ulteriormente la parola, la seduta viene tolta alle ore 13.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(*Diana Crestan*)

Il Presidente
(*Paolo Fioratti*)

A)

STATUTO AFNI

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita l'associazione di volontariato (*ex* Legge 266/91) e di promozione sociale (*ex* Legge 383/2000) denominata "ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI NATURALISTI ITALIANI", in sigla "AFNI".

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Falconara M.ma (AN), via Alessandro Volta n. 22, e ha durata illimitata.

Articolo 3

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente attraverso la fotografia, svolgendo pertanto attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli stessi.

In particolare l'associazione si propone di:

- documentare e divulgare le caratteristiche degli ambienti naturali nel loro più assoluto e incondizionato rispetto;
- divulgare nuovi intendimenti in materia di fotografia naturalistica (tecnici, artistici, ecc.) con particolare riferimento all'etica del fotografo, tesa al rispetto dell'ambiente naturale, e a quanto è direttamente oggetto del lavoro di documentazione;
- sensibilizzare i cittadini sulle esigenze della natura e dell'ambiente;
- stimolare nei cittadini una crescita culturale nell'ambito delle scienze naturali;
- promuovere ogni genere di iniziativa necessaria per la tutela dell'ambiente, della natura o di particolari biotipi e loro ecosistemi;
- denunciare danneggiamenti o alterazioni arrecati agli ambienti naturali ed alle specie viventi.

Articolo 4

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà:

- pubblicare e/o editare riviste, saggi, illustrazioni, siti web e qualunque altro materiale riferito alla natura e all'ambiente;
- organizzare manifestazioni, incontri, conferenze, mostre, premi, concorsi, e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita;
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta.

L'associazione intende, altresì, stimolare tutte le attività culturali e ricreative connesse all'ambiente, alla natura e alla fotografia. A tal fine l'associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è sorta. Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazione, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione non pu svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO - AVANZI DIGESTIONE

Articolo 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e quella annuale che tutti i soci dovranno versare entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento effettuato al momento dell'iscrizione o a quello annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla associazione pu farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, di conseguenza, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Articolo 6

L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) Marzo di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo per l'esercizio in corso che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 7

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

SOCI

Articolo 8

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non pu essere disposta per un periodo temporaneo. Sono soci dell'associazione: i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.

Sono soci *fondatori* i firmatari dell'atto costitutivo; hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari. Sono soci *ordinari* tutte le persone fisiche che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che sono in regola con il versamento della quota sociale.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal Presidente. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al

consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere, anche mediante delega al Segretario, in ordine alle domande di ammissione. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo, o il delegato, non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'associazione pu in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione pu esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. In ogni caso il socio la cui condotta nuoccia al decoro dell'associazione o sia chiaramente in contrasto con lo scopo sociale ed i contenuti del presente statuto, sarà espulso ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo. In particolare, sarà oggetto di espulsione il socio che per qualunque motivo arrechi danno ai patrimonio naturale e/o alle specie viventi. Eventuale richiesta di riammissione all'associazione dovrà essere preventivamente approvata dallo stesso consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica dei provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nei caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire all'arbitro di cui ai presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dello stesso.

Sono soci *onorari* coloro i quali, su delibera dei consiglio direttivo, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci ordinari salvo il versamento della quota sociale.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 Sono

organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci dell'associazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni qualvolta Il Consiglio direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti, lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 20% del suoi soci. L'assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, da spedire ai soci, e quando possibile a mezzo di comunicazione sulla stampa periodica nazionale, almeno trenta giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa decide a maggioranza di voti presenti.

Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti; l'assemblea comunque deciderà a maggioranza di voti dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Le votazioni avvengono secondo le modalità decise dai partecipanti; ogni socio può rappresentare in assemblea solo sé stesso. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea:

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio direttivo;
- provvede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio; - delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

Articolo 11

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 5 (cinque).

L'assemblea, di volta in volta, determinerà il numero complessivo dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al semestre su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Al consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

Tra l'altro, il consiglio direttivo:

- predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che saranno poi sottoposti all'assemblea dei soci;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e chiede la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea;

- stabilisce la quota minima di versamento iniziale e annuale; - delibera sull'espulsione dei soci dall'associazione.

Con le dimissioni di uno o più consiglieri è facoltà del consiglio stesso cooptare altri soci fondatori o in difetto ordinari e onorari. Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo comportano in ogni caso la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento dell'assemblea. Articolo 12

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Articolo 13

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e il libro degli aderenti all'associazione

Il Tesoriere tiene la gestione della cassa dell'associazione.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro riunioni, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti. Articolo 16

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei soci. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge, e fatta salva comunque ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevoli compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo e in mancanza vi provvederà su richiesta di una delle parti il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, o del Tribunale, ove ha sede l'associazione.

Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nei presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.

Marano Lagunare, 3 Aprile 2009